

Intercettazioni: maggiori garanzie per l'imputato e tutela del diritto alla privacy

15 Febbraio 2018
Lorenzo Pispero

Per approfondire, [acquista il libro “Manuale delle intercettazioni, Il nuovo regime normativo, i principi e la giurisprudenza](#) (aggiornato al d.lgs. 216/2017)

Il 26 gennaio 2018 è entrata in vigore la riforma della disciplina in materia di intercettazioni, attuata dal [Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216](#), recante “*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”.

Dal punto di vista sostanziale, la novella legislativa ha previsto l’introduzione dalla **nuova fattispecie di reato** di cui all’articolo 617-septies del Codice Penale (“*Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente*”) che punisce “*chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione*” con la **pena della reclusione fino a quattro anni**.

Per tale delitto, per il quale si prevede quale condizione di procedibilità la querela della persona offesa, **la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca**.

Le novità più rilevanti interessano, però, il processo penale.

Innanzitutto, si prevede una maggior **tutela del diritto di difesa dell’imputato**, le cui **comunicazioni o conversazioni con il proprio difensore, se intercettate, non potranno essere trascritte**, neanche sommariamente, mentre il difensore avrà a disposizione **più tempo per consultare i verbali di intercettazione**: dai cinque giorni precedentemente previsti, si passa a dieci giorni, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni in caso di procedimenti particolarmente complessi e con un numero rilevante di intercettazioni.

La novella legislativa interviene tutelando anche il **diritto alla privacy**, non solo dell’imputato, ma anche dei altri soggetti che nulla hanno a che fare con le indagini in corso. Infatti, si prevede il **divieto di trascrizione anche sommaria delle comunicazioni e delle conversazioni che risultino irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti**.

L’**ordinanza di applicazione delle misure cautelari** di cui all’articolo 292 del Codice di Procedura Penale sarà sottratta agli atti per i quali è previsto il divieto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 114 del codice di rito, potendo ora essere **pubblicata integralmente**, così tutelando e, per certi versi, rafforzando il **diritto di cronaca**.

Ma anche tale ordinanza cambia ora il suo contenuto, in quanto la stessa potrà contenere, solo “*quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi*”

”, soltanto **i brani essenziali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate**.

Cambia anche la cosiddetta “udienza stralcio”, che si comporrà ora di due fasi: in un primo momento, il Pubblico Ministero provvederà a depositare le comunicazioni e le conversazioni intercettate ritenute utili ai fini di prova, così consentendo alla difesa di conoscere gli elementi su cui la Pubblica Accusa intende fare richiesta di acquisizione; in un secondo momento, il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà all’acquisizione delle conversazioni e delle comunicazioni nel contraddittorio delle parti. **La documentazione non acquisita sarà restituita al Pubblico Ministero**, che provvederà alla **conservazione in un apposito archivio all’uopo creato presso il suo ufficio**, il cui accesso sarà consentito solo a giudici, difensori e ausiliari autorizzati dal Pubblico Ministero.

Infine, la normativa introduce la regolamentazione dei cosiddetti “Trojan Horse”, ossia i **captori informatici**, virus informatici in grado di trasformare qualsiasi dispositivo elettronico portatile in potentissimi strumenti di intercettazione e localizzazione. Il loro **utilizzo sarà consentito**, ai fini dell’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, **soltanto se si procede per reati di criminalità organizzata o di terrorismo** o qualora vi sia “*fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa*”.

[\(Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216\)](#)

Per approfondire, [acquista il libro “Manuale delle intercettazioni, Il nuovo regime normativo, i principi e la giurisprudenza](#) (aggiornato al d.lgs. 216/2017)

TAG: *privacy, intercettazioni, riforma Orlando, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.